

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(LAMI STARNUTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Ripristino di agevolazioni daziarie per le zone industriali di Roma, Apuania e Livorno

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di promuovere lo sviluppo industriale delle città di Roma, Apuania e Livorno, vennero, a suo tempo, emanate le disposizioni legislative di seguito riportate, recanti, tra l'altro, particolari agevolazioni daziarie.

1. — *Zona industriale di Roma.*

La legge 6 febbraio 1941, n. 346, istitutiva della zona industriale di Roma, prevedeva, all'articolo 10, l'importazione dall'estero, in esenzione daziaria, dei macchinari e dei materiali, non producibili in Italia, destinati al primo impianto, all'ampliamento ed alla trasformazione degli stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, siti in detta zona.

Con la successiva legge 4 novembre 1951, n. 1359, il termine di validità della cennata legge 6 febbraio 1941, n. 346, venne prorogato al 31 dicembre 1956.

In seguito, con decreto ministeriale 6 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 di detto mese ed anno, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle altre Amministrazioni interessate (Tesoro, Finanze, Lavori pubblici ed Industria e commercio), avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, modificato con la legge 22 marzo 1952, n. 187, provvide a variare la planimetria della zona industriale di Roma annessa alla ricordata legge istitu-

tiva 6 febbraio 1941, n. 346, includendovi tre nuovi comprensori, uno sulla via Casilina e due sulla via Salaria. Con tale provvedimento venne, altresì, stralciato dalla zona originaria il comprensorio di Grotte Celoni.

Nelle more del perfezionamento di detto decreto ministeriale del 1957, alcune Società titolari di stabilimenti ubicati nelle aree che sarebbero state incorporate, per effetto del decreto medesimo, nella zona agevolata, ottennero, fin dal 1949, di importare, con la procedura del daziato in sospeso, macchinari e materiali destinati ai propri impianti.

Inoltre, in attesa dell'ulteriore proroga della cennata legge 6 febbraio 1941, n. 346, venne consentito che anche i materiali ed i macchinari esteri da installare negli stabilimenti esistenti nell'ambito sia della planimetria originaria che dei nuovi comprensori, importati dopo la scadenza del beneficio (31 dicembre 1956) fossero, su richiesta delle imprese interessate, ammessi alla particolare procedura del daziato in sospeso, previa prestazione di idonea cauzione a garanzia dei relativi diritti.

2. — Zona industriale di Apuania.

L'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, la cui validità venne prorogata al 31 luglio 1956 dall'articolo 6, primo comma, del decreto-legge 31 marzo 1948, numero 242, prevedeva l'esonero dal pagamento dei dazi doganali per i materiali da costruzione, le macchine e, in genere, tutto quanto necessario al primo impianto, all'ampliamento ed alla trasformazione degli stabilimenti esistenti nel territorio della zona industriale in parola.

Le cennate disposizioni vennero estese, con la legge 21 luglio 1950, n. 818, ai Comuni indicati nell'articolo 1 di detta legge.

Scaduti i termini di validità della legge (31 luglio 1956) anche per la zona apuania fu consentito, in attesa dell'eventuale proroga dell'agevolazione medesima, lo svincolo con la procedura del daziato in sospeso, dei macchinari e dei materiali destinati agli opifici siti nell'ambito della riferita zona industriale, ferma restando la prestazione di idonea garanzia.

3. — Zona industriale di Livorno.

L'articolo 1, lettera a), della legge 12 luglio 1951, n. 561, stabiliva l'esonero daziario per i materiali da costruzione, per le macchine e, in genere, per quanto occorrente al primo impianto, all'ampliamento, alla ricostruzione ed alla trasformazione di stabilimenti industriali siti nel comprensorio della zona industriale di Livorno.

Trattavasi, per vero, di ripristino di agevolazione già prevista dalla legge 20 giugno 1929, n. 1012, istitutiva della suindicata zona, prorogata di validità, fino al 31 dicembre 1943, dalla legge 24 novembre 1938, n. 1947.

Anche nei confronti della zona livornese, alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 1955, della richiamata legge 12 luglio 1951, n. 561, venne disposto che le aziende interessate potessero importare con la menzionata procedura sospensiva, i macchinari ed i materiali destinati ai propri stabilimenti situati nella zona in questione, sempre con apposita garanzia dei relativi diritti.

Ciò premesso, si precisa che, per il passato, sono state presentate varie proposte di legge intese a prorogare la efficacia dei benefici daziari innanzi specificati. Dette proposte, però, sono tutte decadute a seguito dello scioglimento delle Assemblee legislative.

Nel frattempo, al fine di evitare che i servizi relativi alle scritture ed alle contabilità delle competenti Dogane, servizi già di per sé onerosi a causa della rilevante quantità di operazioni di importazione di merci in temporanea e con la procedura del pagamento differito dei diritti, si aggravasse ulteriormente per effetto della giacenza in cassa di centinaia di bollette riguardanti le importazioni in sospeso di cui si parla e in considerazione che, dopo oltre 7 anni, nessuna legge di proroga era intervenuta, venne disposto, nell'anno 1963, l'incameramento delle somme depositate a garanzia dei diritti gravanti sui materiali e sui macchinari importati in regime sospensivo in quanto destinati agli stabilimenti ubicati nelle cennate zone industriali.

In tale sede venne, tuttavia, chiarito che, ove fosse intervenuta una norma di legge,

avente efficacia retroattiva per il ripristino delle agevolazioni, l'Amministrazione non avrebbe avuto difficoltà a consentire il rimborso dei dazi definitivamente pagati per le operazioni del genere, semprechè, beninteso, ricorressero le condizioni cui le leggi agevolative originarie subordinavano la concessione del beneficio.

Quanto sopra esposto, si fa presente che, al fine di venire incontro a quelle aziende che non furono in grado di realizzare i loro programmi entro il termine di validità delle norme agevolative innanzi specificate ed allo scopo di non deludere le aspettative delle imprese che, fidando nel favorevole esito dei vari provvedimenti di proroga, sia d'iniziativa parlamentare che governativa, hanno continuato a dare corso ai progetti di ampliamento e di trasformazione dei propri stabilimenti industriali, è stato predisposto l'unito disegno di legge concernente il ripristino dei benefici di cui si tratta.

Siffatto provvedimento non comporta il rinnovo, anche per l'avvenire, di tutte le agevolazioni già previste per le zone industriali di cui si tratta, ma riguarda esclusivamente i dazi doganali, e la sua efficacia è limitata al periodo strettamente occorrente per sistemare le operazioni doganali poste in essere dalle imprese interessate per completare le attrezzature dei propri opifici.

Di conseguenza, gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge prevedono il ripristino dei benefici daziari già stabiliti dalle leggi istitutive delle zone industriali di Roma, Apuania e Livorno dalla data di scadenza delle leggi stesse e fino al 30 giugno 1965.

L'articolo 1 precisa, inoltre, al secondo e terzo comma, che l'attuale beneficio si rende applicabile anche nei confronti dei macchinari e dei materiali destinati agli stabilimenti siti nei comprensori inclusi nella zona industriale di Roma con il decreto ministeriale 6 maggio 1957, compresi quelli importati, in regime di daziato in sospeso, prima dell'emanazione di detto decreto.

L'articolo 4 dispone che con decreto del Ministro delle finanze saranno fissate le modalità per la concessione della esenzione daziaria di cui trattasi nel caso in cui non siano stati ancora corrisposti i dazi dovuti, e per il rimborso agli aventi diritto ove i dazi medesimi risultino già pagati in via definitiva.

Lo stesso articolo 4 al secondo comma, conferma la condizione a cui era originariamente subordinato il beneficio per le zone industriali di Roma e di Apuania e cioè la non producibilità, da parte delle industrie nazionali, dei macchinari e dei materiali esteri da ammettere al beneficio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 10, comma primo, della legge 6 febbraio 1941, numero 346, prorogato dalla legge 4 novembre 1951, n. 1359, è stabilito dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1965, ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 febbraio 1941, n. 346.

L'esenzione ha effetto anche nei comprensori inclusi nella zona industriale delimitata con decreto ministeriale 6 maggio 1957, ai

sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1946, n. 564, ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1952, n. 187.

Il beneficio è esteso ai materiali ed ai macchinari in genere, importati, prima dell'emanazione del decreto ministeriale 6 maggio 1957, con la procedura del daziato in sospeso, in quanto destinati agli stabilimenti siti nei comprensori di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, prorogato dall'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è stabilito dal 1° agosto 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali di cui al primo ed al secondo comma del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266.

Il beneficio si applica anche nel territorio dei Comuni menzionati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818.

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561, concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, è stabilito dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Art. 4.

Le modalità per la concessione dell'esenzione e per il rimborso del dazio doganale definitivamente corrisposto dalle aziende interessate fino al 30 giugno 1965 sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Per la zona industriale apuana e per quella di Roma l'esenzione o il rimborso di cui al precedente comma sono limitati ai materiali ed alle macchine, di provenienza este-

ra, che, all'atto della loro importazione per essere destinati agli stabilimenti siti nelle zone medesime risultavano non producibili nel territorio dello Stato.

Art. 5.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 700 milioni, farà carico al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.